

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE " MONTALTO SPORTING CLUB"

ART. 1 – Costituzione, denominazione, sede

Ai sensi del DPR n. 917/86 (TUIR) e del Dlgs 460/97 e successivi aggiornamenti, e' costituita l'associazione denominata "**Montalto Sporting Club**" con sede a Montalto Pavese in Via Canova de Gnorri n.11). La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo del comune di Montalto Pavese, attraverso decisione dei soci a maggioranza semplice e senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. L'Associazione non ha alcuna connotazione politica e si dichiara rispettosa del pluralismo, in piena autonomia e secondo il metodo democratico e partecipativo; non pone ai propri soci alcuna discriminazione di appartenenza, di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di razza, di sesso, di nazionalità.L' Associazione si propone di promuovere e diffondere la conoscenza dello sport, della cultura e di favorire l'aggregazione giovanile.Per il perseguimento di tale scopo opererà nella organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche , ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

favorirà lo svolgersi di attività ricreative, ludiche, manifestazioni sportive, corsi di formazione, gite, manifestazioni musicali e incentiverà lo svolgersi di discipline sportive praticabili nelle strutture dell'associazione. L'Associazione punterà a stipulare una convenzione con l'Amministrazione Comunale di Montalto Pavese per poter disporre, mantenere funzionanti, tutelare e conservare in buono stato le strutture sportive e gli annessi impianti presenti sul territorio. Per il proprio sostentamento, oltre alle quote sociali, potrà accedere, ove lo ritenga necessario a contributi volontari pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali. L'associazione, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, potrà esercitare attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando in tal caso le normative vigenti.

Per lo svolgimento di dette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L'Associazione potrà avvalersi, nel caso di grandi manifestazioni pertinenti agli scopi istituzionali, dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all'Associazione e potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3 – Risorse economiche

L'Associazione, per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, trae le proprie risorse economiche da:

- a) contributi degli aderenti e dei privati;
- b) contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da convenzioni o cessione di beni o servizi agli associati o terzi;

e) entrate derivanti da attività commerciali marginali o da iniziative promozionali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione elusivamente per la realizzazione di attività istituzionali, e accantonandone la parte eccedente che verrà successivamente impiegata sempre per il raggiungimento degli scopi statutari.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 4 – Soci

Il numero di soci è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro, che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

ART. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto. Il socio escluso può ricorrere contro la delibera del Comitato Direttivo all'assemblea dei soci entro 30 giorni mediante raccomandata inviata al Presidente dell' associazione.

Il comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta. L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari

In ogni caso prima di procedere devono essere contesati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

In caso di perdita della qualità di socio per recesso, per esclusione o per qualunque altra causa, né il socio, né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.

ART. 6 – Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere un comportamento corretto con l'Associazione;
- c) a versare la quota associativa

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività dell' Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti proprietà dell'Associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È esclusa ogni sorta di limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota annuale e gli eventuali contributi straordinari sono deliberati dall'Assemblea dei soci e non sono trasferibili, rivalutabili, restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti
- e) Il Presidente

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso di eventuali spese sostenute.

ART. 8 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Per esercitare il diritto di voto occorre essere maggiorenni. Per i soci minorenni il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e in particolare:

- a) approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo;

- b) nomina i componenti del Comitato Direttivo, del Consiglio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o il collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'orario della prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, straordinaria delibera sulle modificazioni allo Statuto e queste devono essere approvate con la partecipazione di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei

presenti; L'Assemblea, straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9 – Comitato Direttivo

Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dieci, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato direttivo solo gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Comitato direttivo decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario/Tesoriere.

Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il rendiconto economico-finanziario consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un quinto dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno due giorni prima della data di riunione, contenete ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del comitato.

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti.

ART. 10 – il Presidente

Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso e l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in caso di assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo.

ART. 11 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci stessi.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli soci o dagli organi dell'Assemblea, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di controversie fra gli organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART. 12 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci al di fuori del Comitato direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo.

ART. 13 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo le operazioni di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti ai soci beni, utili e riserve residui.

ART 14– Norma finale – rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al codice civile e alle norme di legge vigenti in materia.